



# COMUNE DI CECINA

PROVINCIA DI LIVORNO

## CONSIGLIO COMUNALE

### Verbale di deliberazione n. 25 del 28/03/2023.

Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria - Seduta pubblica

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMI 186-205 DELLA LEGGE 29/12/2022 N. 197. APPROVAZIONE.**

L'anno duemilaventitre addì ventotto del mese di Marzo alle ore 18:30 Casa Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Al momento del voto del punto in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
GIANNINI SABRINA	P		FERRINI MATTEO	P	
BENETTI GIAN LUCA	P		PAZZAGLIA FEDERICO	P	
BENEDETTI ELENA	P		GASPERINI LORENZO		A
NICCOLINI MAURO	P		QUIRICONI ANDREA	P	
CRECCHIA AURORA	P		FRANCHI CHIARA		A
BENSI BEATRICE	P		TENERINI CHIARA		A
INCAGLI MARCO	P		GUGLIELMINO MARIA		A
SALVINI GIOVANNI	P		LIPPI SAMUELE	P	
BELLANI FLAVIA	P				

Presenti: 13 - Assenti: 4

Sono nominati scrutatori:

IL SEGRETARIO COMUNALE, Antonio Salanitri, assiste alla seduta e provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, IL PRESIDENTE Sabrina Giannini, assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Si dà atto che la consigliera A. Crechia e la consigliera F. Bellani partecipano alla seduta in modalità videoconferenza.

Sono allegati e ne fanno parte integrante i seguenti files: parere tecnico DGT.pdf.p7m; parere contabile DGT.pdf.p7m; Verb. n. 9 del 21-03-2023 Regolam defin. agevolata .pdf.p7m(2).p7m; Emendamento.pdf; parere regolarità tecnica.pdf; parere regolarità contabile.pdf; COMUNE CECINA Regol\_def\_agev\_contr\_trib.pdf; COMUNE CECINA Regol\_def\_agev\_contr\_trib emendato.pdf

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- 1 la legge 29 dicembre 1997, n. 197 disciplina all'art. 1 nei commi 186 -205 la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti:
- 2 il comma 205 del sopra citato art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, stabilisce che *“Ciascun ente territoriale entro il 31 marzo 2023 può estendere, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale”*;
- 3 le controversie definibili, ai sensi del comma 192 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, sono quelle in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della L. 197/2022 e per le quali alla data della presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva, ivi comprese quelle pendenti avanti alla Corte di Cassazione;
- 4 l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni e degli interessi ed il pagamento in una percentuale variabile dal 100% al 5% dell'imposta, in funzione dello stato del contenzioso e dell'esito delle sentenze emesse alla data del 1/1/2023.

### VISTI

- 5 l'art. 1, comma 221-bis, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, introdotto dalla legge di conversione del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, in base al quale: *“Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 206 a 221 alle controversie in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale, in alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet*

*istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici”;*

6 i commi da 206 a 221 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, disciplinano gli istituti della conciliazione delle controversie pendenti avanti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, della chiusura agevolata delle controversie pendenti avanti alla Corte di cassazione e della regolarizzazione dell'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima relative alle somme dovute in seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli importi relativi alle conciliazioni giudiziali;

#### CONSIDERATO CHE:

7 risultano pendenti controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune che potrebbero essere oggetto di adesione in base all'istituto disciplinato dai commi da 186 a 204 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197;

8 la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, in quanto consente di ridurre il contenzioso in essere, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere anche una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni, degli interessi, oltre che di una quota dell'imposta, a seconda dello stato dei giudizi e dell'esito delle sentenze che risultavano depositate alla data del 01/01/2023, data di entrata in vigore della legge 197/2022;

TENUTO CONTO che l'Ente non si è avvalso e non si avvarrà della facoltà di dare applicazione agli istituti della conciliazione delle controversie pendenti avanti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, della chiusura agevolata delle controversie pendenti avanti alla Corte di cassazione e della regolarizzazione dell'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima relative alle somme dovute in seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli importi relativi alle conciliazioni giudiziali, disciplinate dai commi da 206 a 221, dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197;

RITENUTO di avvalersi della facoltà concessa dal comma 205 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, consentendo l'applicazione della definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204 della legge appena sopra citata alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune di Cecina;

TENUTO CONTO che le disposizioni dettate dai commi da 186 a 204 sopra richiamate individuano tutti gli elementi essenziali della definizione agevolata, tra cui:

- 9 la quantificazione dell'importo che il soggetto che intende aderire alla stessa deve versare;
- 10 le modalità di perfezionamento della definizione agevolata;
- 11 il termine e le modalità di pagamento, stabilendo che, per importi superiori a mille euro è prevista la possibilità di una rateizzazione in un massimo di 20 rate trimestrali, con scadenze delle rate successive alla prima fissate il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ogni anno e con applicazione degli interessi legali calcolati fino alla data del versamento;

RITENUTO comunque opportuno disciplinare le procedure di dettaglio della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate.

RITENUTO di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.

VISTO il comma 205 dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 19 come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lett. a), D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 *“ I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici”*;

ACQUISITO il parere dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 239 del T.U.E.L., allegato alla presente, quale sua parte integrante e sostanziale;

VISTI i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, allegati al presente provvedimento

Visto l'emendamento presentato dall'ufficio proponente allegato quale parte integrante e corredato del parere tecnico e contabile illustrato dall'assessore P. Bernardo;

Con votazione favorevole a scrutinio palese per alzata di mano articolata come segue:

Favorevoli: 11

Contrari: 0

Astenuti: 2 ( F. PAZZAGLIA, A. QUIRICONI, )

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

approva l'emendamento.

Dopodiché, viene messo in votazione il testo come risultante dall'emendamento

Con votazione favorevole a scrutinio palese per alzata di mano articolata come segue:

Favorevoli: 11

Contrari: 2 ( F. PAZZAGLIA, A. QUIRICONI, )

Astenuti: 0

### **DELIBERA**

- 1 di dichiarare la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;
- 2 di applicare l'istituto della definizione agevolata, di cui ai commi da 186 a 205 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune di Cecina;
- 3 di approvare il Regolamento comunale emendato disciplinante la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato sub A);
- 4 di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune;

5 di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 205, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, in deroga all'art. 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;

6 di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, la presente deliberazione ed il regolamento esclusivamente per via telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360;

Inoltre,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

rilevata l'urgenza di provvedere per il prosieguo delle relative procedure, tenuto conto del termine di legge e del termine concesso agli interessati per aderire alla definizione agevolata.

Con separata votazione favorevole a scrutinio palese per alzata di mano articolata come segue:

Favorevoli: 11

Contrari: 2 ( F. PAZZAGLIA, A. QUIRICONI,)

Astenuti: 0

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

La seduta si chiude alle ore 19:24.

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE  
CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO  
1 COMMI 186-205 DELLA LEGGE 29/12/2022 N. 197. APPROVAZIONE.**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

**Il Presidente**

Sabrina Giannini

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

**Il Segretario Comunale**

Antonio Salantri

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)